

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva inerente l'esame dei progetti di legge C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella e C. 3761 Bellillo, recanti « modifiche alla legge n.157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio », l'audizione del ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.

Ringrazio il ministro per la sua presenza e gli do subito la parola.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.* In verità, presidente, sono in parte contento ed in parte stupito per questo incontro. Il mio stupore nasce dal fatto che, al di là della legge di recepi-

mento delle direttive europee che ha modificato la legge n. 157 del 1992, il mio dicastero non ha competenze specifiche in materia di caccia, tema che rientra maggiormente nella competenza del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno. Ciò nonostante, sono lieto di poter intervenire oggi in questa sede, perché mi viene offerta l'opportunità di fare alcune precisazioni su un tema sul quale esiste un acceso dibattito, in cui si interviene, forse, senza neppure sapere esattamente di cosa si stia parlando.

Tornerò tra poco — spiegandone il senso — sull'iniziativa che è stata annunciata, relativa alla possibile presentazione di un emendamento. Preciso sin da ora, tuttavia, che tale emendamento non esiste: si tratta soltanto di un'idea, sulla quale si deve aprire un confronto che, laddove avesse esito positivo, potrebbe portare alla formalizzazione di un emendamento.

Per quanto riguarda le proposte di legge all'esame della Commissione, esse sostanzialmente persegono due obiettivi, a mio avviso del tutto condivisibili. Anzi-tutto, si propongono di colmare le lacune che l'operatività della legge n.157 del 1992 ha manifestato col trascorrere degli anni, segnatamente consentendo a tutti i cittadini, in qualunque parte del territorio nazionale risiedano, pari opportunità di prelievo venatorio, con tutte le garanzie necessarie, incluse quelle ulteriori da introdurre.

Il secondo obiettivo, più propriamente riferito all'attività del mio dicastero, riguarda l'adeguamento della legge n. 157 del 1992 al nuovo riparto delle competenze conseguente alla modifica del Titolo V della Costituzione, parte seconda, concernente i rapporti tra Stato e regioni. Su

tal argomento chiarirò qual è, *grosso modo*, la situazione e come possa essere, a mio avviso, ulteriormente migliorata.

Non spetta a me ricordare, soprattutto in questa sede, il significativo sviluppo dei rapporti civili e sociali nel nostro paese segnato dalla legge n. 157 del 1992 e dalla successiva modifica della stessa per il recepimento delle direttive europee in materia. Vi è una sensibilità enorme su questo argomento, che non nasce soltanto dalla tradizionale contrapposizione tra ambientalisti e cacciatori ma è diffusa nell'opinione pubblica. Ciò è dovuto, forse, al grande numero — sempre crescente peraltro — di ambientalisti (fatto sicuramente apprezzabile), ma anche all'enorme numero di persone dediti all'attività venatoria, che hanno indubbiamente una notevole influenza sulla pubblica opinione.

La legge n. 157 del 1992 costituisce (e si è in qualche modo voluto proseguire in questa direzione) un'efficace sintesi tra le varie istanze, o almeno noi l'abbiamo considerata tale. Possiamo non avere raggiunto appieno questa finalità, ma l'obiettivo verso il quale ci siamo mossi è proprio quello di un'efficace sintesi tra le aspirazioni dei cacciatori, le istanze ambientaliste e le richieste degli agricoltori, che vanno tenute in considerazione trattandosi di attività che hanno un'influenza diretta sul mondo dell'agricoltura. Credo si sia riusciti in qualche modo a costruire le premesse per un legame forte e interessato tra il cacciatore ed il territorio, le sue risorse venatorie ma anche quelle ambientali ed agricole.

Non si esclude, certo, che possano essere ipotizzati altri sistemi di composizione dei vari interessi (variegati e a volte non coincidenti), ma quanto posto in essere sembra, almeno fino a questo momento, avere iniziato a funzionare e, non appena sarà disponibile una nuova relazione sulla materia, si potrà avere la conferma di questa sensazione.

Informo la Commissione che, in occasione dell'ultima Conferenza Stato-regioni, svoltasi nei primi giorni di luglio, ho ulteriormente sollecitato tutte le regioni che non vi avevano provveduto (in realtà,

soltanto una regione lo aveva fatto nei termini previsti) a consegnare la relazione che la legge prevede sia inviata entro il 30 giugno, affinché il Governo, su mio impulso, possa assumere tutte le iniziative necessarie, laddove le regioni abbiano debordato rispetto alle competenze previste, anche in deroga alla normativa di cui stiamo parlando.

Detto questo, credo si possa entrare più nello specifico dei due argomenti che avevo segnalato all'inizio e, in particolare, dei temi che sono oggetto di ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni. Comincerei dai temi affrontati dalle proposte di legge all'esame di questa Commissione, che sono: la proprietà della fauna selvatica stanziale e migratoria, attualmente appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, e gli obblighi risarcitori per i danni arrecati; la determinazione delle specie cacciabili; la delimitazione del periodo di caccia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la materia rientra certamente nella competenza legislativa statale. In tal modo, inizio a fornirvi anche alcune indicazioni su come dobbiamo districarci nel complesso delle normative, spesso non chiare, che segnano le rispettive competenze dello Stato e delle regioni. In questo caso — ripeto — la materia rientra tra quelle di competenza della legislazione statale, ferma restando l'esigenza di tutela della fauna migratoria, espressa dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, esso trova una puntuale e vincolante disciplina nella normativa internazionale e comunitaria. Come già più volte precisato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 323 del 1998, ha stabilito che lo Stato membro può soltanto aumentare il numero delle specie non cacciabili, e non diminuirlo, salvo il ricorso, nella sussistenza dei presupposti previsti, alle deroghe sopra ricordate. In proposito, ricordo che la Corte di giustizia europea, con sentenza del 17 maggio 2001 (quindi, recentissima), resa nella causa C159/99, ha condannato l'Italia per avere incluso tra quelle cacciabili quattro specie di uccelli,

in violazione della direttiva della Comunità europea n. 409 del 1979. Perciò, al di fuori delle classificazioni comunitarie, può operarsi solo avvalendosi del potere di deroga, disciplinato dalla legge n. 221 del 2002.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, esso trova nelle finalità protezionistiche della normativa internazionale e comunitaria seri limiti, oggi recepiti dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992. Tale legge fissa il periodo generale di caccia, entro il quale sono articolati i periodi per gruppi di specie, tra il 1° settembre e il 31 gennaio. Una recente sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposto dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, se è vero che le suddette normative non prevedono termini inderogabili per l'esercizio della attività venatoria, occorre precisare, però, che esse si prefiggono primariamente l'obiettivo di garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico, che devono essere protette dalle legislazioni nazionali (mi riferisco alla sentenza n. 536 del 20 dicembre 2002, che risale a poco più di due mesi fa, e quindi, a mio avviso, è da tenere in particolare considerazione).

Tali concetti sono stati ripresi anche nelle più recenti sentenze della medesima Corte, secondo le quali la disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. In tal senso si esprimono anche le sentenze n. 226 e n. 227 del 4 luglio 2003, nelle quali si è sottolineata anche la funzione indispensabile del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica quale organo scientifico e tecnico garante del rispetto di *standard* di tutela uniformi. In proposito, mi ha colpito un'osservazione del rappresentante dell'Istituto nazionale della fauna selvatica in merito alle ragioni del divieto di caccia nel periodo di riproduzione e

nidificazione della fauna migratoria, secondo la quale si tratta di prelievi venatori che si ripercuoterebbero anche sulla progenie. Infatti, prelevare uccelli migratori in movimento di ritorno equivale ad intaccare non l'utile del nostro capitale, rappresentato dalla popolazione di potenziali riproduttori, bensì una parte del capitale stesso. Questo paragone di tipo finanziario mi è sembrato estremamente efficace rispetto all'argomento di cui trattasi.

A questo punto, si possono trarre le conclusioni, almeno per questa parte. Il calendario venatorio è di competenza regionale, ma deve rispettare i vincoli derivanti dalle normative internazionali e comunitarie vigenti per l'Italia. Per una maggiore elasticità dei tempi di caccia e delle specie cacciabili, occorre operare quindi in più direzioni.

Innanzitutto, nel senso di una modifica delle suddette normative sovranazionali, adducendo anche evidenze scientifiche che abbiano mutato il quadro ambientale. Non si tratta di una cosa facilissima: il nostro paese si è già attivato, a proposito ad esempio dello storno, ma è chiaro che si tratta di una via possibile ma molto difficile. Inoltre, è necessario un migliore adeguamento della normativa statale alle convenzioni in vigore, inserendo tra le specie cacciabili quelle ritenute tali dalle convenzioni stesse e non dalla legge n. 157 del 1992. Si tratta di un altro argomento estremamente complesso. Vi deve essere, altresì, una maggiore possibilità di modulazione dei periodi di attività venatoria nell'ambito del periodo temporale massimo oggi vigente, soprattutto con riferimento alla distinzione tra le varie specie cacciabili. È necessario, poi, il ricorso motivato, nel rispetto della legge n. 221 del 2002, alle deroghe consentite dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali, che permettono di adeguare il regime generale alle specifiche esigenze regionali.

Infine, ferma l'esigenza di mantenere un collegamento del cacciatore con il territorio, la definizione degli assetti territoriali è materia pertinente alla potestà legislativa regionale, cui pertanto deve es-

sere attribuita la valutazione delle concrete dimensioni in ambito regionale.

Sono, per formazione e per origini, un autonomista, molto vicino a chi ritiene che, ancor più dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, i poteri di legislazione statale in materia devono essere finalizzati ad assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e della pubblica sicurezza, nonché l'esercizio della potestà legislativa regionale, mentre spetta alle regioni dimensionare l'attività venatoria in base alle proprie esigenze, assai variabili tra zona e zona. Ciò equivale ad affermare che quanto possiamo fare, come Stato, è poco più di niente.

In altri termini, possiamo continuare ad avere un rapporto con la Comunità europea e con le convenzioni internazionali e possiamo tentare di portare avanti quel tipo di attività che ho indicato, laddove sia considerata utile e necessaria e laddove si ritenga possa rappresentare un obiettivo perseguitabile, fermo restando che quasi tutto il resto è di competenza regionale. Credo che questo debba essere tenuto nella dovuta considerazione, altrimenti apriremmo un dibattito nazionale in una sede non propria, cioè in Parlamento. È evidente che le forze politiche possono discutere su tutto, sempre e in ogni luogo, ma sapendo quali sono i rispettivi poteri. Ritengo sia molto più appropriato e congruo un dibattito a livello regionale, a seconda delle specifiche attitudini del territorio, piuttosto che un unico dibattito nazionale su questioni di mero principio (purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista). Naturalmente, non spetta a me esprimere un'opinione sul tema, anche se sono chiaramente autonomista e federalista.

Non è questa la sede per fare una battaglia verso il federalismo, l'autonomismo, il centralismo o l'accentramento dei poteri statali; però, bisogna tenere conto della realtà. La Costituzione non è più quella che eravamo abituati a considerare. Esiste una legge di attuazione che reca anche il mio nome (la legge n. 131 del 2003) e c'è un'intesa interistituzionale,

promossa dal sottoscritto e sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dai presidenti delle rappresentanze delle autonomie locali, delle quali bisogna tenere conto.

Concludo accennando brevemente ad una strana polemica, che non ho ben compreso perché non ho capito su che cosa verta; ritengo utile dirvi come l'ho vissuta, in modo tale che nell'ambito dei rapporti tra Governo e Parlamento e tra maggioranza e opposizione vi siano la massima buona fede e la massima chiarezza.

Sono stato fortemente interessato da alcune regioni dell'arco alpino a considerare l'eventualità che si possa rendere più elastico o più flessibile il periodo di cacciabilità di alcune specie, con particolare riguardo agli ungulati. Ho annunciato che avremmo potuto esaminare un eventuale emendamento relativo a tale aspetto, sul quale si sarebbe potuto aprire un confronto ed un dibattito. Il solo «effetto annuncio» che forse si stava studiando l'ipotesi di aprire un confronto su questo delicatissimo argomento ha scatenato un putiferio di *e-mail*, fax e prese di posizione, quasi fossi il peggior nemico degli animali! Dichiaro che questo non è vero: sono addirittura un obiettore di coscienza. Mi occupo di tale argomento per dovere d'ufficio, ma non sono capace di ammazzare neanche una mosca e scappo se vedo una scarafaggio!

Sono quindi la persona meno adatta da accusare di essere un nemico degli animali. Ho tenuto un cane in casa per quindici anni, che è stato accudito come un familiare ed è morto da poche settimane, lasciandomi nella costernazione più profonda. Francamente, riesco ad ammettere tutto nella polemica politica, tranne che mi si accusi di essere un nemico degli animali, perché non è vero. Tutta la mia storia, personale e politica, lo può testimoniare.

Ciò posto, sono aperto al confronto. Si potrà dire che estendere il periodo di caccia per gli ungulati va bene oppure no: dinanzi ad una forte richiesta, mi è sembrato giusto ed opportuno chiedere che l'argomento venisse discusso per vedere se

sia possibile una modifica. Ma un emendamento non c'è: materialmente ancora non esiste, non è stato scritto. Vi è invece l'esigenza di un approfondimento ed approfittone di questa occasione per ribadire che non solo sono aperto al confronto, ma lo sollecito. Parliamone, parlatene tra di voi, per vedere di trovare una soluzione.

Mi premeva, comunque, sottolineare le scarse, anzi scarsissime competenze dello Stato su questa delicatissima materia: tutto o quasi spetta all'Europa oppure alle regioni. Questo è uno di quelli classici casi in cui la devoluzione — termine tanto caro al mio amico Bossi — è andata verso l'alto e verso il basso. Allo Stato è rimasto poco più che niente.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro La Loggia e do la parola ai colleghi che desiderino intervenire.

ALDO PREDA. Propongo di diffondere la relazione del ministro, in quanto ritengo che sia stata molto corretta sia nella prima parte, relativa al mutato quadro normativo e istituzionale di cui dobbiamo tenere presente, sia nella seconda.

Il ministro ha commesso un unico errore. La polemica in corso non riguarda alcune sue affermazioni, ma è dovuta all'incertezza che regna in questo momento in tema di caccia. Le polemiche e le discussioni si sono sviluppate soprattutto per tale motivo, in quanto a tutt'oggi non sappiamo quale sia l'atteggiamento del Governo in materia di caccia. Da una parte, la Commissione sta lavorando seriamente, ed ha anche avviato un'indagine conoscitiva, per cercare di capire cosa sta succedendo nel mondo della caccia; dall'altra parte, il ministro Alemanno ha annunciato, alla conferenza di Venezia, un disegno di legge sulla caccia. In questa Commissione sono in discussione nove proposte di legge; un sottosegretario ha affermato che non esiste una iniziativa legislativa del Governo in tema di caccia, mentre un altro sottosegretario, appartenente allo stesso ministero, rispondendo ad una mia interrogazione, ha detto che il Governo adotterà un proprio disegno di

legge. La confusione è causata essenzialmente da queste dichiarazioni.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Chiedetelo domani al ministro Alemanno.

ALDO PREDA. Sentiremo cosa ci dirà il ministro Alemanno.

In conclusione, signor ministro, ho apprezzato la sua relazione per la chiarezza, soprattutto con riferimento alle competenze dello Stato e delle regioni.

LUIGINO VASCON. Signor ministro, sono addirittura disarmato di fronte alla sua chiarezza: se mi fossero state riportate le sue parole, non avrei creduto a tanta trasparenza !

Non si preoccupi del popolo delle *e-mail*, che arrivano ogni qualvolta si parla di caccia e di mondo venatorio: sia io sia tutti i miei colleghi abbiamo appurato che si tratta di uno sparuto gruppetto di persone, animato da qualche politico nostro collega, che si diletta ad inviare *e-mail* tutte uguali e che ha solo voglia di disturbare.

Per quanto riguarda le competenze delle regioni, mi permetto di rammentare che purtroppo, nonostante siano passati diversi anni, in Italia vi sono ancora regioni che non hanno applicato quella forma di regolamentazione e gestione che è l'ambito territoriale di caccia. Lei sa benissimo che l'ambito territoriale di caccia è stato istituito proprio per evitare il nomadismo venatorio e per avere un monitoraggio delle azioni e dell'attività agro-venatoria ed una nuova forma di gestione, che risponda alle esigenze in maniera più soddisfacente rispetto al passato.

Relativamente ai danni arrecati dalla selvaggina, mi è piaciuto il passaggio in cui lei ha richiamato lo stretto ed indissolubile legame che esiste tra il cacciatore e il territorio, quindi tra il cacciatore e il mondo agricolo. Sono un cacciatore e so che quanti esercitano l'attività venatoria devono tenere sempre presente che entrano in casa di altri e calpestano la proprietà altrui; nello stesso tempo, però,

anche l'agricoltore sa che il cacciatore è legittimamente autorizzato a fare questo. Pertanto, vi deve essere un'armonia tra le parti, affinché possano confrontarsi in modo costruttivo e non conflittuale: dobbiamo creare i presupposti per tutelare la proprietà e per consentire l'esercizio venatorio. Credo che questo sia il passaggio più delicato.

Rispetto all'elenco delle specie cacciabili, ho avuto la fortuna e il piacere di cacciare in tutta Italia, in Europa ed anche in buona parte del mondo.

L'elenco delle specie cacciabili, in Italia, è troppo corposo, perché sono stati inseriti animali che non verranno mai cacciati in quanto non possono essere considerati selvaggina, come la volpe, la cornacchia nera o quella grigia. In molte regioni e province si spendono discrete somme per arginare il fenomeno della diffusione di queste specie, che sono particolarmente nocive. Mi permetto di suggerire, quindi, che tali animali siano depennati dall'elenco delle specie cacciabili ed inseriti in quello delle specie nocive, perché i danni che essi arrecano sono enormi.

Quanto ai periodi di caccia, è vero che un'estensione generica operata sulla base della legge n. 157 del 1992 sarebbe infruttuosa e determinerebbe grandi conflittualità; non si può infatti, a livello centrale, avere la presunzione di gestire la caccia a livello locale intervenendo sui periodi di caccia. Mi riferisco, in particolare, agli ungulati. Il ministro La Loggia ha poc'anzi dichiarato la sua disponibilità ad esaminare, eventualmente, un emendamento su tale aspetto, qualora venisse formalizzato.

In Austria, vi sono alcuni problemi legati alla stagione venatoria, che è simile alla nostra: il camoscio rischia l'estinzione, pur essendo una specie molto diffusa sul territorio austriaco, in quanto le colonie di questi animali sono affette da malattie dovute alla consanguineità proprio perché sono mancati gli abbattimenti. Se fosse un problema che riguarda solo dell'Austria, la cosa ci dispiacerebbe soltanto; ma i camosci non conoscono le linee di confine e, attraversandole, portano nel nostro paese le stesse epidemie. Di conseguenza, il

Trentino, a cui è stato censurato il calendario venatorio, rischia di vedere distrutto il suo patrimonio faunistico.

Come tutti sanno, essendo della Lega, sono un federalista convinto. Ritengo, pertanto, che ogni regione dovrebbe avere un istituto paritetico, il quale, al limite, potrebbe rispondere all'INFS nazionale. Presso alcuni consigli regionali sono depositate delle proposte di legge per la creazione di un istituto paritetico a livello regionale, anche perché l'osservazione si fa *in loco*. Basti pensare ai flussi migratori, che in pochissimo tempo hanno cambiato le rotte a causa dell'inquinamento acustico, della cementificazione, dell'urbanizzazione. Non si può quindi continuare ad utilizzare studi e dati non aggiornati, e pertanto non più attendibili; bisogna avere dei punti di osservazione paritetici a livello regionale *in loco*. Tra l'altro, l'INFS è popolato da persone che di certo non amano la caccia: nel momento in cui si è chiamati a gestire un'istituzione, si deve essere lontani dalle parti in causa. Al riguardo, mi fa piacere che il ministro non sia un cacciatore, perché altrimenti diventerebbe attaccabile, e quindi condizionabile.

Si è parlato anche della polemica nata intorno alla revisione della legge n. 157 del 1992. Voglio precisare che tale polemica non è certo sorta all'interno di questa Commissione. Nessun componente della Commissione ha mai voluto alimentare alcuna polemica ed io stesso ho inviato una lettera al relatore, onorevole Onnis, per offrirgli la massima disponibilità affinché si pervenga ad un provvedimento il più possibile unitario. Purtroppo, c'è chi, al contrario, attraverso conferenze degne del Festival del cinema di Venezia, ha fatto enunciazioni vergognose per la dignità di tutte le componenti politiche! Nel momento in cui il Parlamento viene scavalcato e denigrato per l'arroganza di qualcuno, pur essendo consapevole di fare parte di una forza politica di maggioranza, io non mi presto a simili giochi.

Da vecchio cacciatore, ricordo che incombe su di noi l'ombra di un referendum contro la caccia: noi ed il Parlamento non

vogliamo questo! Credo che nessuna forza politica lo voglia; sarebbe una sconfitta istituzionale, in quanto ben nove proposte di legge verrebbero considerate carta straccia. Ministro La Loggia, confido pienamente nelle sue parole trasparenti, che non ho mai avuto il piacere di ascoltare fino ad ora in materia di caccia. Credo che il collega Onnis potrà fare tesoro di quanto lei ha affermato in questa sede.

GIUSEPPE ROMELE. Il collega Vascon, meravigliandomi non poco, ha anticipato gran parte del mio intervento.

Credo che il ministro sappia che in questa Commissione, su molti argomenti, vi è un clima positivo, il che è dovuto anche all'operato del presidente. Pur non avendo ancora le idee chiare in materia di caccia, uno dei temi più delicati da affrontare, siamo tuttavia animati da uno spirito comune, al fine di giungere, anzitutto, ad una definizione dell'assetto delle competenze. Il ministro ha fatto bene a sintetizzare tutti i passaggi e a fornire una lettura delle competenze costituzionali.

Non voglio entrare nella polemica che si trascina da tempo; mi auguro che il presidente, unitamente al relatore, di concerto con le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione e con il sostegno del ministro La Loggia, riescano a concludere positivamente il cammino delle proposte di legge all'esame della Commissione. Non bisogna dimenticare che questa Commissione, in tema di deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio, è riuscita a dare una risposta positiva alle attese dei cacciatori, che si trascinavano da più di venti anni. Ciò dimostra come vi sia lo spirito di costruire, in modo chiaro, un percorso definitivo, nel rispetto delle competenze esistenti in materia. La linea tracciata, in termini sia di competenza che di equilibrio, fra i vari soggetti istituzionali è chiara e, in un certo senso, inappuntabile. Se poi qualcuno ha problemi rispetto alla prossima campagna elettorale per le europee, stia buono ancora per un po', tanto i cacciatori sono tutti maturi e sanno per chi devono votare!

Per quanto riguarda l'INFS, condivido pienamente quanto detto dall'onorevole Vascon. Le regioni hanno le competenze, le capacità e le professionalità per fornire gli *input* definitivi all'INFS, anche se si può discutere sulle modalità di tale rapporto.

Oggettivamente, non può essere un istituto asettico; alcune volte — l'esperienza ce lo insegna — è troppo di parte (contro i cacciatori, così il ministro lo sa!) ed è deputato ad indirizzare i tempi, i modi, e via dicendo.

Esprimo un autentico apprezzamento nei confronti del ministro La Loggia. Ritengo che la Commissione agricoltura — non voglio rappresentare nessuno, se non me stesso — sia una sede ottimale per portare a compimento l'iter delle proposte di legge in esame, così come quello del provvedimento sulla montagna (su questo siamo forse un po' in ritardo, per colpa delle forze politiche, e non del ministro). È un preludio a positivi futuri sviluppi.

FRANCESCO ONNIS. Voglio esprimere alcune brevi considerazioni nella mia veste di relatore sulle proposte di legge in esame, dando ad esse un taglio di natura giuridica.

Ho apprezzato la sua impostazione, signor ministro. Lei ha voluto approfondire una dimensione astratta dei problemi, che sono estremamente difficili anche sul piano giuridico, e ricostruire la vicenda con un tono cattedratico (o quasi) che noi certamente apprezziamo. Ha detto di essere stupito e al tempo stesso contento per la convocazione odierna; mi fa piacere che esprima tale valutazione, ma la sua convocazione trova ragione nello spirito e nell'obiettivo delle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992.

L'obiettivo centrale, al di là del merito, è quello di adeguare i poteri delle regioni alla nuova ripartizione costituzionale delle competenze tra lo Stato e le stesse regioni. La Commissione — è una mia interpretazione — vorrebbe che, nel contesto di tale nuovo sistema giuridico, le regioni potessero esprimere al massimo le loro prero-

gative, cioè potessero esercitare tutti i poteri e le facoltà che la Costituzione riconosce loro.

In tale ottica — lei l'ha rimarcato — si deve tenere conto, in un paese come l'Italia, delle diversità esistenti tra i territori delle regioni, non fosse altro che per le differenze geografiche e per le situazioni diversificate, che richiedono un intervento variegato da parte del legislatore.

Sotto tale profilo, devo rilevare alcuni aspetti. A proposito dell'INFS (sul quale è opportunamente intervenuto anche il collega Vascon), non vi è dubbio che tale ente, che si trova in una zona d'Italia particolare e non dispone di strutture per effettuare un monitoraggio circa la presenza della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale (quando parlo di fauna selvatica mi riferisco soprattutto a quella migratoria, che attualmente rappresenta l'aspetto più importante del prelievo venatorio), non possa acquisire conoscenze su situazioni distanti e diversificate tra loro. Occorre pertanto pensare, a mio giudizio, ad un istituto regionale della fauna selvatica che, essendo presente sul territorio, conoscendolo e studiandolo, possa aiutare meglio le regioni nella gestione del prelievo della fauna selvatica. Sotto tale profilo, ritengo sia necessario rendere operativi, attraverso le modifiche alla legge n. 157 del 1992, tali istituti regionali, che potranno essere raccordati all'Istituto nazionale, con poteri individuati e graduati dalla legge.

Un'altra esigenza attiene ai tempi di prelievo della fauna selvatica. Mi è parso che lei, signor ministro, abbia ancorato il suo discorso ad una regola comunitaria, quella secondo cui il prelievo dei migratori in Italia deve cessare il 31 gennaio. Mi permetta, però, di fare una piccola obiezione: non mi sembra che il problema giuridico si ponga esattamente in tali termini. È la legge nazionale, infatti, a fissare al 31 gennaio la data di cessazione del prelievo, mentre la normativa comunitaria non fa riferimento ad alcuna data. Essa introduce dei concetti, dei dati, degli elementi sulla base dei quali il legislatore italiano del 1992 ha ritenuto di introdurre

tale sbarramento. Si tratta, però, di uno sbarramento errato ed ingiusto, che penalizza le regioni ed è in contrasto con i tempi di prelievo che vigono in altri Stati europei. Non vi è dubbio, pertanto, che tale sbarramento debba essere superato dal legislatore italiano.

Non credo che il Parlamento italiano debba sacrificare sull'altare delle regole comunitarie le proprie competenze legislative. Diversi Stati europei operano un prelievo degli stessi migratori che vengono prelevati in Italia in tempi diversi e successivi rispetto al 31 gennaio. Partendo dal presupposto che si tratta di una regola comunitaria, contrastata dagli studi sulle presenze dei migratori e sui loro movimenti all'interno dei territori dell'Unione europea, non si può rinunciare alla facoltà dello Stato italiano di regolare diversamente i tempi del prelievo dei migratori.

In conclusione, signor ministro, è necessario regolare tali tempi non in modo indiscriminato e non in tutto il territorio dello Stato secondo le stesse date e gli stessi tempi, non per tutte le specie, perché gli studi più approfonditi ed attuali sotto il profilo giuridico hanno dimostrato che per molte specie di migratori è possibile un prelievo per decadi, che arrivi fino alla fine del mese di febbraio. Tali studi hanno altresì dimostrato che, se il prelievo può essere compatibile per alcune specie di migratori, non lo è per altre.

Sarà, perciò, compito del Parlamento individuare i tempi, con riferimento, però, soltanto ai migratori che possono essere oggetto di prelievo e salve le tutele, alle quali lei opportunamente ha fatto riferimento, introdotte dalla normativa comunitaria: se una specie è in buona salute, può essere oggetto di prelievo; se non lo è, non può esserlo.

PRESIDENTE. Do ora la parola al ministro La Loggia per la replica.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.* La ristrettezza dei tempi a disposizione non mi consente di replicare in modo completo.

In merito alle ultime osservazioni, la normativa comunitaria viene introdotta

nel nostro paese attraverso la legislazione statale; la competenza in ordine al calendario, però, come ho precisato prima, spetta alle regioni. Nell'ambito dei limiti posti, occorre valutare soltanto se, attraverso la nuova procedura costituzionale, possa essere saltato il passaggio del recepimento della normativa comunitaria attraverso lo Stato, con il diretto recepimento da parte dalle regioni. Si tratta di un argomento estremamente delicato, che peraltro non riguarda solo questo tema, ma una pluralità di materie: è in corso un approfondimento, rispetto al quale, debbo dire, poco c'entra la politica e molto di più l'interpretazione normativa. Su questo deve essere compiuto un ulteriore approfondimento, diretto all'individuazione di un'esauriente spiegazione per il prosieguo delle diverse attività connesse con tale tipologia di materie.

In ogni caso, nell'ambito dei limiti europei, il calendario è di competenza regionale. Ciò deve essere ben chiaro. Nel varare una nuova legge, non possiamo non tenere conto del mutato assetto costituzionale.

LUCA MARCORA. Signor presidente, chiedo di intervenire.

PRESIDENTE. Dato che sono imminenti votazioni in Assemblea, le chiedo di rinunciare al suo intervento, onorevole Marcora.

LUCA MARCORA. Sta bene, presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marcora.

Ringrazio il ministro La Loggia e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 26 settembre 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO